

COMUNE DI PIAN CAMUNO

Provincia di Brescia

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Nota integrativa

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica dell'assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), fondo garanzia debiti commerciali (FGDC);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/ARCONET>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
5. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La normativa sopra citata ha subito l'ennesima variazione con il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017. Gli accantonamenti per il periodo 2021 sono stati così stabiliti:

- 2018 – accantonamento pari almeno al 75 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie
- 2019 – accantonamento pari almeno al 85 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie
- 2020 – accantonamento pari almeno al 95 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie
- 2021 – accantonamento al 100 per cento dell'importo risultante dal calcolo delle medie

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.
2. calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi in ciascuno degli anni del primo triennio.
3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

L'attività posta in essere a decorrere dal 2016 da parte degli uffici comunali di recupero bonario e coattivo di somme ancora non riscosse, ha consentito una buona riduzione dei residui attivi e, pertanto, una riduzione delle medie da applicare per il calcolo del FCDE 2018 e successivi.

Per quanto sopra, in un'ottica di azione assolutamente prudentiale, si è provveduto all'inserimento in bilancio dell'intero FCDE per il triennio 2021/2023 come di seguito indicato:

2021	2022	2023
€ 72.313,07	€ 74.340,37	€ 76.747,85

Si evidenzia che in questa fase il FCDE è minore rispetto alla previsione 2020 (annualità per cui il bilancio è stato approvato entro il 31/12/2019) in quanto alla data odierna risultano minori gli accertamenti afferenti entrate 2020 in fase di riscossione (in particolare, la tassa rifiuti). Tale somma potrà essere rideterminata, qualora vi fossero i presupposti, in fase di gestione del bilancio 2021 con variazione.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto lo stato attuale delle cause in corso non fanno presumere il pagamento di indennizzi.

Si precisa che il Comune di Pian Camuno ha già accantonato nel proprio avanzo di amministrazione 2019 una quota di Euro 5.000,00 in via prudenziale a fronte del rischio di contenzioso.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

I bilanci delle società relative all'esercizio 2020 non sono ancora stati approvati.

Ci si riferisce pertanto ai bilanci delle società a partecipazione diretta anno 2019. I bilanci delle società partecipate 2019 sono tutti in utile.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

L'attuale sindaco del comune di Pian Camuno è stato eletto nel 2016. Nei rendiconti 2016 e successivi, si è provveduto all'accantonamento della complessiva somma di Euro 6.899,00 come di seguito quantificata:

	2016	2017	2018	2016/2018	2019	tot periodo
ifm	€ 1.035,13	€ 1.774,50	€ 1.774,50	€ 4.584,13	€ 1.774,50	€ 6.358,63
irap	€ 87,99	€ 150,83	€ 150,83	€ 389,65	€ 150,83	€ 540,48
	€ 1.123,12	€ 1.925,33	€ 1.925,33	€ 4.973,78	€ 1.925,33	€ 6.899,11

Per quanto attiene l'anno 2020, si provvederà ad accantonare la presente somma di Euro 6.899,00 oltre alla quota 2020 di Euro 1925,33. La complessiva somma di Euro 8.824,44, una volta accertata in via definitiva con l'approvazione del conto consuntivo 2020, verrà applicata al corrente bilancio di previsione.

4. Accantonamento 10% entrate da alienazioni immobili

L'art.56-bis, comma 11, della legge 98/2013, così come modificato dalla L.125/2015, impone agli enti territoriali di destinare, in via prioritaria la quota del 10% delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile all'estinzione anticipata dei mutui.

L'ufficio tecnico ha previsto l'alienazione di aree sia nell'annualità 2021 che nell'annualità 2022. Si è pertanto previsto l'utilizzo in parte corrente del 10%, destinando tali somme presunte all'estinzione anticipata dei mutui in essere:

ANNO	ENTRATE PREVISTE		UTILIZZI - SPESE		
	TITOLO IV		TITOLO II	TITOLO I	
2021	€	380.500,00	€	342.450,00	€ 38.050,00
2022	€	260.000,00	€	234.000,00	€ 26.000,00
2023	€	-	€	-	€ -

A seconda dell'entità delle entrate che verranno effettivamente accertate, il consiglio comunale valuterà l'utilizzo (in alternativa all'accantonamento delle somme per estinzione anticipata dei mutui, è possibile, previa verifica del possesso di determinati requisiti, utilizzare della somma a finanziamento della quota capitale mutui attualmente in ammortamento).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- a) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- b) gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- c) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020 e con gestione residui ancora in corso; si ritiene pertanto in un'ottica assolutamente prudentiale, applicare al bilancio la quota di avanzo presunto dell'importo di Euro 32.225,06, relativa a fondi statali (fondi Covid solidarietà alimentare) interamente incassati nel 2020, ma non utilizzati.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato conseguito:

- applicando l'avanzo vincolato presunto di Euro 32.225,06 per l'acquisto di buoni per solidarietà alimentare (Covid) . Non si è fatto uso per il triennale in oggetto, dei proventi delle concessioni edilizie al titolo I visto che tali risorse sono state interamente destinate al finanziamento delle spese di cui al titolo II (investimento e trasferimenti in conto capitale).
- Utilizzando in conto capitale l'entrata corrente di Euro 16.000,00 (quota affitto Bar Sport Santa Giulia scomputata a copertura degli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile (il tutto per l'intero triennio).

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in

cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Con determina n.396 del 29/12/2020 si è provveduto alla verifica dell'esigibilità di vari impegni di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale. Con le informazioni disponibili al 29/12/2020, il fondo pluriennale vincolato è stato costituito in complessivi Euro 338.984,45 di cui:

Euro 67.082,03 relativi a spese di parte corrente (spese personale e spese per cause/liti)

Euro 271.902,42 relativi a spese in conto capitale.

Tale attività di verifica verrà ultimata in fase di riaccertamento ordinario dei residui.

Fondo garanzia debiti commerciali

Alla data odierna, sul portale PCC del MEF, il Comune di Pian Camuno rispetta i limiti previsti. Non si fa pertanto luogo alla costituzione del fondo.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento per complessivi Euro 2.968.400,00 così distinti per le singole annualità:

- Anno 2021: Euro 964.000,00

- Anno 2022: Euro 300.000,00
- Anno 2023: Euro 0

Per ciascuno degli anni di riferimento:

- si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti di legge;
- sono stati inseriti in bilancio gli oneri afferenti le quote di ammortamento (conto capitale e interessi)

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Pian Camuno non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.


Partecipazioni comunali:

Società

Con delibera di Consiglio Comunale n.47 del 30/12/2019, è stato approvato il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate.

Da tale atto risultano permanere i requisiti per la conservazione nel proprio patrimonio delle partecipazioni detenute. Pertanto, non è prevista alcuna dismissione.

La situazione delle società partecipate così come illustrata dalla citata delibera CC n.47/2019 è la seguente:



Partecipazioni dirette

- VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
- COGEME SPA
- SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65

Sito web - <http://www.vallecamonicaservizi.it>

La società ha per oggetto principale:

- * la produzione, il trasporto, il trattamento, la distribuzione del gas naturale per qualsiasi uso;
- * la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, ecc. di rifiuti solidi urbani;
- * la captazione, l'acquisto, il sollevamento, il trattamento, il trasporto e la distribuzione dell'acqua, e la vendita per usi plurimi, nonché la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di rifiuto.

La società è stata costituita con atto del 14/12/2001 (termine: 31/12/2050) ed il Comune di Pian Camuno detiene lo 0,9401% (capitale versato e sottoscritto pari ad Euro 317.853,00)

Nell'ultimo quinquennio ha chiuso i propri bilanci in utile.

SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL
Codice Fiscale e Partita IVA 03432640989
Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65
Sito web - <http://www.sivsrl.eu>

ENTI ASSOCIATI: Comuni della Valle Camonica.

Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 di cui il 2,17% del Comune di Pian Camuno (capitale sottoscritto e versato di Euro 2.172,00)

La società ha per oggetto principale la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Solo nell'anno 2014 (anno della sua costituzione, nel quale è stata inattiva) ha chiuso il proprio bilancio in perdita. Dal 2015 al 2018 i bilanci sono sempre stati chiusi in utile.

COGEME SPA
Cod. Fisc. 00298360173 - P.IVA 00552110983
Con sede in Rovato (BS) – in Via XXV Aprile 18
Sito web: <http://www.cogeme.net>

Sono soci di Cogeme spa n.68 comuni della Provincia di Brescia, la società Comunità di Zona s.r.l. e la Comunità Montana di Valle Camonica. Il capitale versato ammonta ad Euro 4.115.910,30, di cui Euro 359,60 del Comune di Pian Camuno (0,009%). La società è stata costituita il 28/07/1970 (termine: 31/12/2050) e ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli enti locali la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci e tutte le attività previste dallo statuto.

Nell'ultimo quinquennio ha chiuso i propri bilanci in utile.

Società

Partecipazioni indirette

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
Codice Fiscale e Partita IVA 0234049420980
Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65
Sito web - <http://www.vcsvendite.it>

partecipata dal Comune di Pian Camuno attraverso la soc. Valle Camonica Servizi srl. Quest'ultima possiede interamente la Valle Camonica Servizi Vendita spa e, pertanto, la partecipazione indiretta del Comune di Pian Camuno è dello 4,9165%

BLU RETI GAS SRL - partecipata dal Comune di Pian Camuno attraverso la soc. Valle Camonica Servizi srl. Quest'ultima possiede interamente Blu Reti Gas srl e, pertanto, la partecipazione indiretta del Comune di Pian Camuno è del 4,9165%

Codice Fiscale e Partita IVA 03737190987

Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65

Sito web - <http://www.blureti.it/>

Dal 2015, anno della sua costituzione, ha chiuso i propri bilanci in utile.

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL – Oltre che ad essere una società partecipata direttamente dal comune, questa è anche partecipata indirettamente attraverso il Consorzio Servizi Valle Camonica. Quest'ultimo partecipa Valle Camonica Servizi srl con una quota del 87,67%, pertanto, la partecipazione indiretta del Comune di Pian Camuno è del 3,98%

Codice Fiscale e Partita IVA 02245000985

Con sede in Darfo Boario Terme – Via Rigamonti n.65

Sito web - <http://www.vallecamonicaservizi.it>

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

nessuna

Pian Camuno, 27/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Cavallini dott.ssa Cinzia

